

8.2.5.3.2. 5.2 Ripristino di terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità, avversità ed eventi catastrofici

Sottomisura:

- 5.2 - sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

8.2.5.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Il sostegno nell'ambito dell'applicazione di questa sottomisura copre gli investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo agricolo e zootecnico distrutti o danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici (comprese fitopatie ed infestazioni parassitarie) al fine di favorire la ripresa e la stabilità reddituale e occupazionale del settore agricolo. Tutto ciò in linea con i fabbisogni 10 e 13 emersi nell'analisi.

In particolare, tale azione si esplica attraverso il riconoscimento dei costi degli investimenti strettamente commisurati alla copertura dei danni diretti subiti dalle strutture e dalle dotazioni aziendali e in particolare necessari:

- Ripristino/ricostruzione delle strutture aziendali danneggiate o distrutte;
- Acquisto di impianti, macchinari, attrezzature in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti, o ripristino degli stessi;
- Ripristino di miglioramenti fondiari danneggiati, quali impianti frutticoli, olivicoli, di arboricoltura da legno (anche se distrutti o da distruggere nel caso di misure adottate per eradicare o circoscrivere una fitopatia o una infestazione parassitaria.), impianti irrigui fissi;
- Ripristino del potenziale produttivo quale scorte vive e morte, danneggiate o distrutte.

Tutte le operazioni possono essere attivate anche attraverso progetti integrati territoriali.

Attraverso gli interventi sostenuti la sottomisura contribuisce inoltre al raggiungimento dei seguenti obiettivi trasversali:

- "Ambiente", agendo sul ripristino dei suoli e del paesaggio agrario e sulla funzionalità degli ecosistemi agricoli;
- "Cambiamento climatico", agendo sul contrasto ai cambiamenti climatici attraverso il ripristino dei danni.

8.2.5.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso sotto forma di contributi in conto capitale.

Il sostegno alle imprese danneggiate può essere attivato entro un anno dalla data del verificarsi

dell'avversità atmosferica assimilabile a una calamità naturale.

8.2.5.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Nella definizione degli investimenti che potranno beneficiare del sostegno ai sensi della presente sottomisura occorre operare nel rispetto di quanto previsto da:

- Reg. (UE) n. 651/2014 relativo all'esonazione di alcune categorie di aiuti per la definizione di impresa in difficoltà;
- DIR. 2007/60/CE del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;
- D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della L. 7 marzo 2003, n. 38";
- L.R. 79/2012 "Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r.91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994" e s.m.i.;
- Delibera Consiglio regionale n. 57 del 11/6/2013; Individuazione del reticolo idrografico e di gestione ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998. Abrogazione della l.r. 34/1994);
- Piano Regionale Agricolo Forestale (PRAF) 2012 - 2015.

8.2.5.3.2.4. Beneficiari

- Agricoltori di cui all'art. 2135 del C.C. (così come definiti nel precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali"), singoli o associati.

8.2.5.3.2.5. Costi ammissibili

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" ai fini della presente sottomisura si applica quanto segue:

1. I costi eligibili, conformemente con quanto previsto nell'Art. 45 del Reg. (UE) n. 1305/2013 sono i seguenti:

- a) Ripristino/ricostruzione di beni immobili;
- b) acquisto di nuovi macchinari e attrezzature fino a copertura del valore di mercato del bene;
- c) spese generali collegate agli investimenti di cui alle lettere a) e b) come onorari di professionisti e consulenti, compensi per consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica inclusi studi di

fattibilità. Gli studi di fattibilità rimangono spese ammissibili anche quando, in base ai loro risultati, non sono effettuate spese a titolo delle lettere a) e b). Fra gli studi di fattibilità è inclusa la valutazione costi/benefici degli interventi solo se collegata all'investimento.

Le spese generali, inclusi gli studi di fattibilità, sono ammesse nel limite del 10% da applicarsi così come indicato al precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali";

d) investimenti immateriali quali acquisizione di programmi informatici;

3. Sono ammissibili i "contributi in natura sotto forma di fornitura di opere, beni, servizi" di cui al precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali";

4. Gli investimenti sono ammessi al sostegno se sono rispettate le condizioni di complementarità descritte nel paragrafo 14 "Informazione di complementarità";

5. Oltre a quanto indicato al precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" non sono ammissibili:

- gli interventi su fabbricati ad uso abitativo;
- l'acquisto di fabbricati o terreni;
- le spese relative ad interventi di manutenzione ordinaria;
- il sostegno per il mancato guadagno conseguente al verificarsi di una calamità naturale o all'evento catastrofico.

8.2.5.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Fermo restando le pertinenti disposizioni contenute nel precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali" ai fini della presente sottomisura si applica quanto segue:

1. Le operazioni sostenute devono essere conformi al diritto applicabile unionale e alle disposizioni nazionali e regionali attuative del diritto unionale.

2. Ai sensi della normativa nazionale, sono previste le seguenti condizioni di eleggibilità riferite al soggetto (escluso soggetti di diritto pubblico):

- Regolarità contributiva (Legge 27 dicembre 2006, n. 296);
- Assenza di reati gravi in danno dello Stato e della Comunità Europea (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CED - Lgs 12 aprile 2006, n. 163);
- Assenza di procedure concorsuali (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CED. - Lgs 12 aprile 2006, n. 163);
- Certificazione Antimafia *nei casi previsti dal* Codice antimafia di cui al D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e *ss.mm.ii.*

3. Il sostegno per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali,

avversità atmosferiche e da eventi catastrofici, è subordinato al riconoscimento formale, da parte della pubblica autorità competente dello Stato membro in base alla normativa nazionale, del fatto che si è verificata una calamità naturale e che questa o le misure adottate conformemente alla direttiva 2000/29/CE del Consiglio per eradicare o circoscrivere una fitopatia o un'infestazione parassitaria hanno causato la distruzione di non meno del 30% del potenziale produttivo interessato dagli eventi avversi;

4. La misura risulta applicabile nell'ambito delle zone territoriali delimitate individuate dagli atti di cui al punto precedente o da essi derivati;

5. Tutti gli investimenti saranno ammessi esclusivamente nei limiti di ripristino della capacità produttiva esistente prima del fenomeno calamitoso oggetto d'intervento con esclusione dei mancati redditi per la perdita di produzione o di qualsiasi altra forma di aiuto al funzionamento;

6. I danni sono calcolati individualmente per ciascun beneficiario in base ai costi di riparazione o al valore economico che gli attivi colpiti (immobili, attrezzature e macchinari, scorte e mezzi di produzione, ecc.) avevano prima dell'avversità atmosferica, della calamità naturale o dell'evento catastrofico. Tale calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell'avversità atmosferica, della calamità naturale o dell'evento catastrofico, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'avversità atmosferica, della calamità naturale o dell'evento catastrofico;

7. Il contributo della presente misura potrà essere cumulato con altri aiuti pubblici o con eventuali indennizzi assicurativi privati fino alla concorrenza del danno e purchè non si superi il 100% del valore del bene indennizzato;

8. *Sono ammissibili anche le spese connesse a interventi di ripristino sostenute dal beneficiario dopo il verificarsi dell'evento e prima della domanda di aiuto.*

8.2.5.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Come previsto dal Reg. (UE) n. 2393/2017 (Omnibus), non si prevede l'attivazione di criteri di selezione; sarà effettuata una ripartizione proporzionale delle risorse disponibili tra i soggetti ammissibili.

8.2.5.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La percentuale di contribuzione, per tutti gli investimenti incluse le spese generali, è fissata al 100%.

L'ammontare della percentuale di contribuzione potrà essere diminuita, secondo un principio di solidarietà, al fine di riconoscere un *contributo* a tutte le aziende danneggiate la cui domanda risulti ammissibile e finanziabile.

Per ricevere il contributo le aziende devono aver subito danni per un importo non inferiore a €5000,00.

La Giunta Regionale stabilisce le risorse da destinare agli interventi di ripristino di cui alla presente sottomisura, per gli eventuali eventi calamitosi che dovessero verificarsi nell'anno solare di riferimento,

tenuto conto delle risorse programmate riferite alla misura stessa, di cui al paragrafo 10 del programma.

La quantificazione delle risorse che saranno destinate agli interventi di ripristino avverrà sulla base dei seguenti principi:

- gravità dell'evento calamitoso verificatosi

e/o

- numero di aziende coinvolte nell'evento calamitoso

e/o

- estensione territoriale interessata dall'evento calamitoso.

8.2.5.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Vedi quanto riportato per la sottomisura 5.1

8.2.5.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

Vedi quanto riportato per la sottomisura 5.1

8.2.5.3.2.9.3. *Valutazione generale della misura*

Vedi quanto riportato per la sottomisura 5.1

8.2.5.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

NON PERTINENTE

8.2.5.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.5.4. *Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi*

8.2.5.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Vedi quanto riportato nella sottomisura 5.1

8.2.5.4.2. Misure di attenuazione

Vedi quanto riportato nella sottomisura 5.1

8.2.5.4.3. Valutazione generale della misura

Vedi quanto riportato nella sottomisura 5.1

8.2.5.5. *Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso*

NON PERTINENTE

8.2.5.6. *Informazioni specifiche della misura*

8.2.5.7. *Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura*

Non ci sono altri elementi da evidenziare